



Provincia di Benevento

Gestione Giuridica del Personale

DETERMINAZIONE N. 2295 DEL 13/12/2021

OGGETTO: Sospensione cautelare dal servizio del dipendente matricola n. 180 - art. 61 del CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali triennio 2016-2018.

IL SEGRETARIO GENERALE

Richiamati:

- il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”, in particolare gli artt. 6, 35, comma 3, lett. e), 35-bis e 57;
- il CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali triennio 2016-2018 sottoscritto in data 21/05/2018;
- il Regolamento per i Procedimenti Disciplinari approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n.7 del 08.01.2013 e modificato con deliberazione presidenziale n. 154 del 09.06.2017;

Vista la comunicazione prot. 27258 di data 07.12.2021 con la quale il dipendente in questione comunicava l'applicazione nei suoi confronti della misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio per mesi 12, di cui all'art. 289 c.p.p., e la nomina dei legali difensori avvocati Valeria Crudo del foro di Benevento e Angelina Serino del foro di Avellino;

Letto l'art. 55 ter del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., che disciplina i rapporti fra il procedimento disciplinare e il procedimento penale;

Visto l'art. 61 del CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali triennio 2016-2018 sottoscritto in data 21/05/2018 che, in tema di “*Sospensione cautelare in caso di procedimento penale*”, testualmente recita al comma 7: “*Al dipendente sospeso....sono corrisposti un'indennità pari al 50% dello stipendio, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti.*”;

Ritenuto che, nel caso di specie, ricorrono gli estremi per l'applicazione della sospensione cautelare in caso di procedimento penale così come disciplinato dall'art. 61, comma 1, del sopracitato CCNL;

Visti:

- il TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
- lo Statuto;

- il vigente Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento;
- la deliberazione Presidenziale n. 288 del 17.12.2020 con la quale veniva approvata la nuova macro struttura organizzativa dell'Ente, con efficacia dal 1° luglio 2021;
- le Deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 2 del 03/03/2021 di approvazione definitiva del DUP 2021/2023 e la n. 3 del 03/03/2021 di approvazione del Bilancio di previsione annuale 2021 e triennale 2021/2023;
- la Deliberazione Presidenziale n. 182 del 02/08/2021 avente ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023, Piano Dettagliato degli Obiettivi, Piano della Performance: approvazione." con la quale è stato approvato il Piano della Performance definitivo annualità 2021/2023;
- la deliberazione n. 165 del 01.07.2021 con la quale è stato approvato un riassetto organizzativo temporaneo della microstruttura dell'Ente, dal quale risulta che il Servizio Gestione Giuridica del Personale rimane di diretta responsabilità del Segretario Generale;

Richiamati:

- il Decreto Presidenziale n. 29 del 16/11/2020, con il quale la sottoscritta dott.ssa Maria Luisa Dovetto veniva nominata Segretario Generale titolare della Provincia di Benevento, con decorrenza immediata, dal 16.11.2020;
- il Decreto Presidenziale n. 29 del 01.07.2021 adottato a seguito della sopracitata Deliberazione Presidenziale n. 165 del 01.07.2021 di riorganizzazione temporanea della microstruttura dell'Ente in attuazione della Deliberazione Presidenziale n. 288 del 17.12.2020;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i.;

DETERMINA

1. **DI PROCEDERE**, ai sensi dell'art. 61 del vigente CCNL del comparto Funzioni Locali e della normativa sopra richiamata e nelle more dell'avvio del procedimento disciplinare, alla sospensione cautelare obbligatoria dal servizio del dipendente matricola n. 180, a decorrere dal 24.11.2021 e per la durata della misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di pubblico ufficio o servizio di cui all'art. 289 c.p.p., disposta per mesi 12, fatti salvi gli eventuali successivi provvedimenti.
2. **DI DARE ATTO** che la misura cautelare della sospensione d'ufficio potrà essere rettificata a seguito di modifiche dei provvedimenti su cui la presente si basa che dovessero pervenire da parte dell'Autorità Giudiziaria, fermo restando le eventuali decisioni che questa Amministrazione si riserva di intraprendere durante e/o all'esito del procedimento disciplinare.
3. **DI DARE ATTO**, altresì, che al dipendente sospeso dal servizio sarà corrisposta una indennità pari al 50% dello stipendio, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale d'anzianità, ove spettanti, ai sensi dell'art. 61, comma 7, del vigente CCNL del comparto Funzioni Locali.
4. **DI PRECISARE** che:

- nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento pronunciato con la formula “*Il fatto non sussiste*” o “*l'imputato non ha commesso*” oppure non costituisce “*illecito penale*” o altra formulazione analoga, quanto corrisposto durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo d’indennità, verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità connesse alla presenza in servizio o prestazioni di carattere straordinario;
- che la sospensione perderà efficacia se per il fatto, successivamente, sarà pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva e, in ogni caso, decorso un periodo di tempo pari a quello di prescrizione del reato;

5. **DI DARE ATTO** che l’Amministrazione è attiverà procedimento disciplinare teso ad accertare eventuali responsabilità disciplinari connesse al procedimento penale.

6. **DI DISPORRE:**

- la comunicazione del presente provvedimento al dipendente, mediante notifica al domicilio.
- la comunicazione al dirigente del Settore Amministrativo Finanziario – Servizio Gestione economico-stipendiale del personale per l’adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.

7. **DI DARE ATTO** che:

- il Responsabile del Procedimento, ai sensi degli artt. 4 e ss. della L. 241/1990 e art. 31 del D.Lgs 50/2016, è il sottoscritto Responsabile di Servizio;
- in relazione al presente provvedimento non sussistono in capo alla sottoscritta cause di conflitto d’interesse, anche potenziale, di cui all’art. 6bis della L. 241/90 e dell’art. 1, comma 9, lettera e) della L. 190/2012;
- la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all’Albo Pretorio online, così come previsto dall’art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69.

Carla Carpentieri
L'Istruttore Amministrativo

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott.ssa Maria Luisa Dovetto)

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott.ssa Maria Luisa Dovetto)

